



# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

**COMUNE DI ZEVIO**

**TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 - FINALITA', OGGETTO ED APPLICAZIONE
- ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 4 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

**TITOLO II: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

- ART. 5 – DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 6 - ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
- ART. 7 –DIVIETO DI CAMPEGGIO
- ART. 8 –DIVIETO DI DEVIAZIONE ACQUE PUBBLICHE
- ART. 9 – USO DI PIAZZA MERCATO
- ART. 10 - LUMINARIE
- ART. 11 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 12 - MESTIERI GIROVAGHI
- ART. 13 – ARTICOLI PIROTECNICI E FUOCHI D'ARTIFICIO
- ART. 14 – AEROMODELLI E DRONI

**TITOLO III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA**

- ART. 15 - ATTI VIETATI A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA
- ART. 16 – INTERVENTI DI CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO
- ART. 17 – AREE DISMESSE
- ART. 18- NOMADISMO

**TITOLO IV: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

- ART. 19 – MISURE DI TUTELA A SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA
- ART. 20 - RUMORI MOLESTI
- ART. 21 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI TEMPORANEI ALL'APERTO
- ART. 22 – ABITAZIONI E LUOGHI DI PRIVATA DIMORA
- ART. 23 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

**TITOLO V: TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE**

- ART. 24 - MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 25 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 26 - OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART. 27 - PULIZIA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 28 – SGOMBERO DELLA NEVE
- ART. 29 - PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART. 30 - ESPOSIZIONE DI BANDIERE, PANNI, TAPPETI E SIMILI
- ART. 31 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO
- ART. 32 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PUBBLICO
- ART. 33 - OGGETTI MOBILI
- ART. 34 - OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SVOLTE ALL'APERTO
- ART. 35 - ACCENSIONI DI FUOCHI
- ART. 36 - DEPOSITI ESTERNI

**TITOLO VI: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

- ART. 37 - TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

- ART. 38 - ANIMALI MOLESTI**
- ART. 39 - MOSCHE**
- ART. 40 – MANTENIMENTO E DETENZIONE DEI CANI**
- ART. 41 - DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI**

**TITOLO VII VARIE:**

- ART. 42 - TARGA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO**
- ART. 43 - BALNEAZIONE E LAVAGGIO VEICOLI**
- ART. 44 - BIDONI/BOMBOLE DI G.P.L.**
- ART. 45 - CORTEI, CERIMONIE E PROCESSIONI**
- ART. 46 – CONTRASSEGNI DEL COMUNE**
- ART. 47 – TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**TITOLO VIII : SANZIONI**

- ART. 48 – AGENTI ACCERTATORI**
- ART. 49 – AUTORITA' COMPETENTE**
- ART. 50 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE E ACCESSORIE**
- ART. 51 – RAPPORTO ALL'AUTORITA'COMPETENTE**
- ART. 52 – OPPOSIZIONE AI VERBALI DI ACCERTAMENTO**
- ART. 53 – ORDINANZA INGIUNZIONE**
- ART. 54 – RISARCIMENTO DANNI**

**TITOLO IX : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- ART. 55 - ABROGAZIONI DI NORME**
- ART. 56 - NORMA FINALE**

***TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI***

**ART. 1 - FINALITA', OGGETTO ED APPLICAZIONE**

- 1) Il regolamento di Polizia Urbana (di seguito chiamato Regolamento) disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza urbana.
- 2) Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al precedente paragrafo, detta norme autonome o integrative di altre disposizioni regolamentari generali in materia di :
- a) Disciplina del suolo.
  - b) Tutela della sicurezza urbana.
  - c) Tutela della quiete pubblica o privata.
  - d) Tutela del territorio ed ambiente.
  - e) Protezione e tutela degli animali.
- 3) Le norme contenute nel presente Regolamento, in caso di conflitto d'interesse con altre norme regolamentari di questo Ente, hanno maggiore rilevanza e prevalenza nell'applicazione da parte degli organi preposti alla Vigilanza.
- 4) Sono esclusi dall'ambito di applicazione e disciplina del presente Regolamento gli aspetti inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica, nello specifico le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso di beni giuridici fondamentali e degli

interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché della sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e loro beni.

#### ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private asservite all'uso pubblico, gravate da servitù di pubblico passaggio o a qualsiasi titolo aperte al pubblico, nei luoghi di culto dedicati alla memoria dei defunti, per gli edifici privati attesa la necessità di tutela della stabilità e del decoro di facciate e manufatti esterni per gli impianti in genere d'uso comune, nonché nelle aree private qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica o urbana, all'igiene, al decoro e all'ambiente ed è applicabile alle attività private ai fini di protezione di detti beni.

#### ART. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione.

#### ART. 4 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale di Zevio, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modificazioni.

3) Il Dirigente del Settore Vigilanza - Polizia Locale, Mobilità Urbana e protezione civile, può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

4) Il Sindaco, per le questioni attinenti l'incolumità e la sicurezza pubblica nonché la sicurezza urbana, interviene con i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

5) Oltre alle norme previste dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia di polizia urbana, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e giudiziaria, sul posto e nell'immediatezza, finalizzati a ripristinare l'ordine costituito.

6) Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolgono le attività sottoposte alla vigilanza comunale.

### ***TITOLO II: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO***

#### ART. 5 – DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici o aperti al pubblico, da parte di tutta la collettività. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

2) Con provvedimento specifico, assunto dall'Amministrazione Comunale per motivate esigenze di tutela della sicurezza urbana e/o incolumità pubblica, potranno essere diversamente disciplinate le modalità di fruizione di dette aree in forma ordinaria o eccezionale.

#### ART. 6 - ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

1) Il presente articolo si applica agli ambiti spaziali definiti all'art. 2 e riguarda comportamenti non previsti quali fattispecie di reato o di violazione amministrativa già contenuti in altre norme statali o regionali o ricompresi nell'ambito della tutela della sicurezza urbana, nonché in ambiti specifici previsti dal presente regolamento.

2) I seguenti atti costituiscono violazione amministrativa punita ai sensi del presente Regolamento:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti ad arte da soggetti a ciò autorizzati. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 oblabile con €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

b) Salvaguardia del patrimonio pubblico, privato e dell'arredo urbano (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici). Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato apporre, disegnare ovvero incidere scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici. E' altresì fatto divieto di modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada. Le panchine non possono essere spostate dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, e tutte le attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere. È fatto divieto a chiunque di collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oblabile con €. 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

d) collocare, affiggere o appendere avvisi o manifesti su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, oblabile con €. 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

e) praticare giochi di qualsivoglia genere che possa procurare pericolo o nocumento alle cose e persone sulle strade aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 350,00, oblabile con €. 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

f) utilizzare gli spazi pubblici o aperti al pubblico transito per depositarvi o farvi sostare cicli, motocicli o qualsiasi altro veicolo che possa creare intralcio alla circolazione. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, oblabile con €. 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 14 anni di età. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oblabile con €. 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

h) collocare sugli elementi accessori della pubblica via (pali, pensiline, segnaletica e manufatti), veicoli in sosta sul suolo pubblico o distribuire ai conducenti o ai passeggeri d'auto durante la circolazione stradale o in prossimità o in corrispondenza di incroci volantini o simili. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oblabile con €. 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

i) distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o simili sotto le porte d'accesso, sugli usci o negli androni di abitazioni private, ad eccezione delle cassette postali a ciò destinate. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, oblabile con €. 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

l) scaricare nei corsi d'acqua o nelle fontane o nelle vasche pubbliche rifiuti di ogni genere. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

m) gettare a terra rifiuti, gomme da masticare, sigarette e altro materiale. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, oblabile con €. 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

n) Introdurre cani o animali da compagnia in aree deputate al gioco dei bambini. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 150,00.**

o) lavare, riparare, depositare o ammassare veicoli o parti di essi sul suolo pubblico. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

p) ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. Non rientra in tale categoria il deposito, nei giorni ed orari indicati, dei rifiuti da avviare allo smaltimento. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00, oblabile con €. 400,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

q) utilizzare balconi, terrazzi, cortili ed aree verdi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00, oblabile con €. 400,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

r) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, lettiere, stracci, tovaglie o simili, distendere il bucato verso la via pubblica o aperta al pubblico. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

s) spargere acqua sul suolo pubblico soprattutto in tempo di gelo. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

t) Divieto di urinare e defecare in luogo pubblico, aperto al pubblico e nelle immediate vicinanze. È fatto divieto a chiunque di urinare e/o defecare in aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio. **La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 150,00.**

u) Modalità di uso dei cestini svuota tasche. È fatto divieto a chiunque di introdurre i rifiuti domestici nei cestini svuota tasche collocati all'interno del territorio comunale. **Le violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 150,00 .**

v) Accattonaggio. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 200,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

Nel caso in cui vengano impiegati minori nell'accattonaggio si configura il reato previsto dall'art. 671 del Codice Penale.

#### ART. 7 - DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO E DI SOSTA IN AREE NON ATTREZZATE.

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata qualsiasi forma di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.



**Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 150,00.**

Qualora il comportamento sopra descritto sia eseguito sulla sede stradale, le piazze, i parcheggi si applicano le disposizioni del Codice della strada che prevedono oltre alla sanzione amministrativa l'allontanamento immediato delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

#### ART. 8: -DIVIETO DI DEVIAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

È vietato alterare e modificare con qualsiasi mezzo il libero corso delle acque pubbliche.

**La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### ART. 9 – USO DELLA PIAZZA DEL MERCATO.

1) La piazza su cui si svolge il mercato cittadino della domenica, nei rimanenti giorni della settimana è destinata unicamente all'uso di parcheggio pubblico e transito veicolare.

2) E' vietata sulla piazza stessa, ad esclusione dei giorni di mercato, ogni forma di vendita e di somministrazione ad eccezione di quelle che avvengono nell'ambito di manifestazioni pubbliche promosse dall'Amministrazione, dall'associazionismo e dalle organizzazioni di volontariato che dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzate conformemente agli articoli precedenti.

**3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00, oblabile con €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### ART. 10 – LUMINARIE

1) E' in ogni caso vietato utilizzare come supporti i pali di illuminazione pubblica, nonché collocare ganci, attacchi ed elementi di sostegno in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

2) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a metri 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

3) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

4) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti.

#### ART. 11 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

#### ART. 12 - MESTIERI GIROVAGHI

L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici se non alle limitazioni poste sul presente Regolamento per le aree ove ne è vietato l'esercizio e, comunque, quando non reca intralcio o fastidio alla circolazione veicolare o pedonale.

**Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, obblabile con €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### ART. 13 – ARTICOLI PIROTECNICI E FUOCHI D'ARTIFICIO

Nelle aree pubbliche, ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dell'Amministrazione Comunale, fra esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il centro storico cittadino.

**Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### ART. 14 – AEROMODELLI E DRONI

1) Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla sezione VII del Regolamento Mezzi Aerei e Pilotaggio Remoto di ENAC, l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi o sportivi, e che volano sotto il rischio visivo e costante dell'aeromodellista, senza ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra, in zone non popolate, sufficientemente lontano dagli edifici, infrastrutture ed installazioni. Tale utilizzo è sempre vietato nei parchi pubblici.

Le violazioni al cui comma 1) sono sanzionate ai sensi del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC.

### **TITOLO III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA**

#### ART. 15 - ATTI VIETATI A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

1) I seguenti comportamenti sono vietati in relazione alla necessità di tutelare i beni ed interessi pubblici:

a) l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora che creino disturbo ad un numero indistinto di persone.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

b) l'assembramento di persone nei luoghi di pubblico passaggio o l'occupazione abusiva con manufatti o altro, tale da costituire motivo di ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale e/o veicolare o alla quiete pubblica.



**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

c) l'occupazione di suolo pubblico, ancorché autorizzato, con manufatti o altro che costituiscano alterazione al decoro urbano in genere o pregiudizio al valore storico-architettonico e paesistico del contesto in cui si inseriscono o, comunque, svolta in maniera tale da impedirne la libera fruibilità.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

d) i comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo o accesso degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica degli stessi, anche in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro di usufruibilità degli ambienti o tali da creare offesa alla pubblica decenza o molestia, quali:

- il bivacco che causi intralcio o degrado riguardo al contesto in cui si svolge, in particolare in giardini pubblici ove non sono predisposte strutture atte allo scopo, nei pressi di luoghi di culto o con valenza d'interesse storico-architettonico.

- gli assembramenti organizzati o meno in luogo pubblico o privato tali da comportare molestia o Disturbo.

- condurre nelle aree pedonali aperte, sotto i portici e nelle gallerie aperte al pubblico transito pedonale, ciclomotori o altri veicoli a motore.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

e) eseguire azioni/giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone ed animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra queste l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina, uova o simili, anche durante le manifestazioni organizzate.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### ART. 16 – INTERVENTI DI CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO

Al fine di contrastare il commercio abusivo su area pubblica in contesti particolarmente critici dal punto di vista della sicurezza urbana, è vietato dare qualunque emolumento a qualsiasi titolo a coloro che svolgono attività commerciale non autorizzata sul territorio o che richiedono compensi per attività di parcheggio abusivo su aree pubbliche a sosta libera o regolamentata da disco orari o da parcometro.

**Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.**

#### ART. 17 – AREE DISMESSE

1) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari dell'immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono sono tenuti ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei da evitare accessi non autorizzati nella proprietà.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00, oblabile con €. 400,00 e l'obbligo di messa in sicurezza dei luoghi.**

2) Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni entro 30 giorni dalla notifica della diffida. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non attempino entro il termine indicato, salvo casi d'urgenza, questo Ente si riserva il diritto di intervento, anche in luogo privato prospiciente alla pubblica via. Le spese che questo Ente sarà costretto a sostenere per l'adempimento delle sanzioni accessorie saranno recuperate mediante l'emissione di atto ingiuntivo. L'omesso pagamento dell'atto ingiuntivo costituirà, senza ulteriore avviso, atto esecutivo per la riscossione coatta degli importi ingiunti e delle relative spese di notifica e agio per la riscossione coatta.

#### ART. 18 – NOMADISMO

1) In tutte le aree verdi pubbliche o private di Zevio è istituito il divieto assoluto di insediamento abitativo precario o bivacco temporaneo.

2) E' fatto obbligo ai proprietari di aree verdi di vigilare al rispetto delle predette situazioni, denunciando tali fenomeni alle Forze dell'Ordine statali o locali entro tre giorni, dall'avvenuta conoscenza, dall'inizio dell'occupazione stessa.

**Le violazioni di cui ai commi 1), 2) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, oblabile con €. 300,00.**

### ***TITOLO IV: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA***

#### ART. 19 – MISURE DI TUTELA A SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA PER ESERCIZI AD ATTIVITÀ SERALE O DOTATI DI SPAZI ALL'APERTO.

1) I titolari di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione ad apertura serale abbinata ad attività di intrattenimento e svago (spettacoli dal vivo o di intrattenimento, karaoke e simili) o di licenze di esercizi pubblici di somministrazione dotate di spazi di somministrazione all'aperto devono garantire la tutela della quiete pubblica, nel rispetto del Regolamento Comunale per la pianificazione, gestione e controllo della attività rumorose (Delibera nr.129/2012 e s.s.m.e.i.).

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività, in deroga all'ex art. 40 del sopra indicato Regolamento.**

2) Nel caso in cui sussistano situazioni di criticità oggettivamente individuabili di sostenibilità ambientale, sociale o di viabilità urbana o di altri interessi di cui all'art. 8 comma 1 lett. h) del d.lgs 59/2010, nell'ambito delle attività di cui al punto precedente e/o conseguenti ad assembramenti di avventori all'esterno dell'esercizio, tali attività potranno essere oggetto di divieti o limitazioni, anche d'orario, imposti tramite provvedimenti sindacali a ciò finalizzati.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da da € 150,00 a € 500,00, oblabile con €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

3) Nel caso in cui il locale di somministrazione sia limitrofo a luoghi di cura e riposo nonché a luoghi di culto, le attività di cui al comma 1), anche se svolte in orario diurno, non potranno in alcun modo compromettere il clima acustico circostante la zona. A tal fine il gestore del pubblico esercizio dovrà, in via preventiva, adottare ogni misura di mitigazione dei rumori necessaria a garantire la quiete e le funzioni naturali di tali luoghi, anche relativamente al traffico veicolare indotto.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, obblabile con €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

4) Qualora l'attività svolta sia motivo di grande affluenza di pubblico all'interno di locali o nelle immediate pertinenze, anche esterne purché nell'ambito del perimetro dell'esercizio, tale da costituire possibile pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità pubblica, l'Amministrazione potrà far verificare le condizioni di sicurezza dagli Organi preposti, in relazione in particolare alle esigenze di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/08/96, quale fonte normativa applicabile per similitudine. In tal caso, potranno essere adottate prescrizioni di limitazione del numero massimo di avventori che potranno accedere e permanere nei locali e pertinenze in questione.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano la sanzione amministrativa prevista all'art. 17-bis del Tulp e la cessazione dell'attività per non avere rispettato le prescrizione imposte nella licenza.**

5) Ai soggetti di cui al comma 1) è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; **La violazione di cui ai presente comma comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.**

6) Il Sindaco, qualora ravvisi situazioni di grave danno alla salute e pregiudizio alla quiete pubblica, potrà adottare i provvedimenti di sospensione o revoca dell'attività rumorosa, per il tempo necessario all'accertamento e all'attuazione di misure di mitigazione idonee.

#### ART. 20– RUMORI MOLESTI

1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

3) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, dovranno rispettare le limitazioni del Regolamento Comunale della pianificazione dell'attività rumorose approvato con Delibera di C. C. n. 129 del 29/11/2012, in vigore dal 10/08/2013.

4) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose.

5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 3, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora impieghino macchinari e impianti rumorosi che comportano il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

6) All'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati, è vietato l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora che creino disturbo ad un insieme indistinto di persone, se non preventivamente autorizzato.

**Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, obblabile con €. 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

7) Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni. E' inoltre vietato

l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti. **Le violazioni di cui ai presenti commi comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 200,00.**

#### ART. 21 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI TEMPORANEI ALL'APERTO

1) Fatto salvo quanto previsto nell'art. 27, i titolari delle licenze temporanee di pubblico spettacolo e delle concessioni di suolo pubblico per manifestazioni di ogni genere svolte all'aperto devono assicurarsi che le emissioni sonore prodotte durante l'esecuzione delle attività cessino entro l'orario indicato nella licenza, fatte salve deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale sulla base di specifica richiesta supportata da idonea documentazione attestante le misure di mitigazione dei rumori da adottarsi.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano la sanzione amministrativa prevista all'art. 17-bis del Tulp e la cessazione dell'attività per non avere rispettato le prescrizione imposte nella licenza.**

2) Ai soggetti di cui al comma 1) è fatto obbligo di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, in modo particolare durante il deflusso degli stessi. **La violazione di cui ai presente comma comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.**

#### ART. 22 – ABITAZIONI E LUOGHI DI PRIVATA DIMORA

1) Nessuno può impedire che nelle abitazioni o aree private vengano svolte le normali attività quotidiane, anche se fonte di rumore o simili, salvo venga superata la normale tollerabilità. In tal caso sussiste a favore del soggetto leso la tutela civilistica specificatamente prevista.

2) Nelle abitazioni private e nei luoghi di privata dimora non è consentito far funzionare apparecchiature che producono rumore o vibrazioni moleste nonché svolgere attività che creino disturbo oltre la normale tollerabilità. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono tali le seguenti attività, qualora venga rilevato un disturbo o molestia da un insieme indistinto di persone:

- le apparecchiature di esclusivo uso domestico nonché di riproduzione sonora fatte funzionare prima delle ore 07:00 e dopo le ore 23:00.

- lavori di ristrutturazione di locali o attività rumorose simili (utilizzo rasa erba etc.) effettuate prima delle ore 08:00 e dopo le ore 22:00, nella fascia dalle 13.00 alle 15.00, nei giorni feriali e nei giorni festivi.

- attività ricreative rumorose effettuate prima delle 8.00 e dopo le 23:00.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

3) Nel caso di condomini e salvo situazioni contingenti, eventuali segnalazioni dovranno pervenire alla Polizia Locale unicamente da parte dell' Amministratore dello stabile, attestando le attività di competenza poste in essere per eliminare il problema.

#### ART. 23 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in qualunque luogo devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 200,00e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

2) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.

3) Qualora si verificano condizioni anomale di funzionamento, creando disturbo alla quiete pubblica, gli Organi preposti potranno intervenire d'ufficio attuando ogni misura idonea a far cessare il nocumento, compreso la rimozione del veicolo. Eventuali costi sostenuti e/o danneggiamenti conseguenti a tali operazioni sono posti a carico del proprietario dell'immobile o del veicolo fonte del disturbo.

## **TITOLO V: TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE**

### **ART. 24 - MARCIAPIEDI E PORTICI**

1) Fatto salvo quanto previsto da convenzioni urbanistiche o specifici atti comunali di disciplina della manutenzione di spazi destinati al pubblico passaggio, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi o dei portici prospicienti la strada qualora gli stessi siano di loro proprietà.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.**

2) Salvo quanto previsto dal codice della strada, sui marciapiedi è vietato il deposito incontrollato di veicoli, anche ancorato ad apposito sostegno. Qualora tale deposito sia motivo di degrado e disordine urbano, previo avviso al pubblico, gli organi di polizia potranno rimuovere i veicoli ivi depositati per un periodo prolungato di 12 ore. Il legittimo possessore potrà rivendicare il veicolo previa richiesta alla Polizia Locale, fornendo una precisa descrizione dello stesso. Il veicolo potrà essere rilasciato al proprietario, qualora venga dimostrato il legittimo possesso o trascorse 12 ore dalla rimozione, in mancanza di altre richieste.

### **ART. 25 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE**

1) I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco dei rispettivi edifici ogni volta che ne sia riconosciuta la pericolosità di distacco e/o caduta di intonaco e/o calcinacci dall'Autorità Comunale.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, obblabile con €. 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

2) Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3) I soggetti di cui al comma 1) sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

4) Le acque piovane che sciolgono dai tetti devono essere convogliate, nella apposita fognatura;

5) I soggetti di cui al comma 1) hanno l'obbligo:

a) di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

b) di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

6) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

**Le violazioni di cui ai comma 3), 4), 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, obblabile con €. 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi**

#### ART. 26 - OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

**Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00, obblabile con €. 400,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### ART. 27 - PULIZIA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti causa la propria attività, anche temporanea.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

2) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida, compreso i mozziconi delle sigarette e similari, sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi d'acqua o sulle sponde dei medesimi, nel fossato del Castello Municipale, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

3) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

4) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

5) I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

6) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati sul suolo pubblico o ad uso pubblico ne' in altro luogo del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sul conferimento dei rifiuti solidi urbani.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00, obblabile con €. 400,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**



7) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

8) Chiunque, singolo o condominio, si serva di un punto prospiciente la pubblica via di ammassamento dei rifiuti solidi urbani nei modi e nei tempi previsti dalla raccolta, deve provvedere alla costante pulizia del luogo di deposito dei rifiuti.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### ART. 28 – SGOMBERO DELLA NEVE

1) I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che insistono direttamente su aree di pubblico passaggio.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

2) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o piante.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### ART. 29 - PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

**Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### ART. 30 - ESPOSIZIONE DI BANDIERE, PANNI, TAPPETI E SIMILI

1) Al fine di mantenere il decoro dell'ambiente urbano è vietato:

a) scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti le pubbliche vie.

b) esporre dai balconi, finestre, recinzioni, parapetti o altro striscioni, scritte, bandiere o simili che offendono la pubblica decenza.

**Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### ART. 31 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1) I proprietari, gli affittuari, e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni liberi devono mantenerli in condizione di pulizia e liberi da animali infestanti. Così come devono mantenere in efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, obblabile con €. 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

2) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami o siepi si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione degli stessi in

modo che sia sempre evitata ogni situazione di disagio o pericolo tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00, oblabile con €. 400,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

3) I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale e per i proprietari o conduttori di terreni incolti e/o ineditati e di aree industriali dismesse. Tali interventi dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la costante buona pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di evitare l'insorgere di problematiche igienico sanitarie e al fine di tutelare il decoro dei luoghi attigui.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00, oblabile con €. 400,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

4) Le proprietà private devono essere mantenute in modo tale che non arrechino pregiudizio all'incolumità pubblica, all'igiene e alla salute pubblica.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00, oblabile con €. 400,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

5) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti proprietari.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

6) Nelle ipotesi di cui al presente articolo, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e/o il concessionario dell'immobile mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni entro 30 giorni dalla notifica della diffida. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non attempino entro il termine indicato, salvo casi d'urgenza, questo Ente mediante Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del T.u.e.l. si riserva il diritto di intervento, anche in luogo privato prospiciente alla pubblica via. Le spese che questo Ente sarà costretto a sostenere per l'adempimento delle sanzioni accessorie saranno recuperate mediante l'emissione di atto ingiuntivo. L'omesso pagamento dell'atto ingiuntivo costituirà, senza ulteriore avviso, atto esecutivo per la riscossione coatta degli importi ingiunti e delle relative spese di notifica e agio per la riscossione coatta.

#### ART. 32 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PUBBLICO

1) Nelle aree a verde e nei giardini pubblici è vietato:

a) introdurre veicoli a motore, anche se spinti a mano, salvo autorizzazione espressa.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, oblabile con €. 300,00.**

b) condurre velocipedi e circolare con tavole, pattini o altri acceleratori di andatura, al di fuori delle aree agli stessi riservate, in modo da creare pericolo o molestie agli altri frequentatori.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, oblabile con €. 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

c) giocare al gioco del calcio al di fuori delle aree allo stesso destinate.

**Le violazioni di cui ai presenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

d) deteriorare il manto erboso, raccogliere fiori, strappare arbusti, danneggiare alberi e piante.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

e) danneggiare i cartelli, gli arredi, i giochi e gli impianti tecnologici presenti.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, obblabile con €. 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

f) arrecare disturbo con giochi, schiamazzi, apparecchi radiofonici e di riproduzione sonora tenuti a volume non moderato.

**Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, obblabile con €. 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

g) porre in essere qualunque altro comportamento lesivo della tranquillità e sicurezza altrui. **Le violazioni di cui ai presenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

h) sporcare e abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi raccoglitori. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

i) camminare sugli spazi erbosi, qualora espressamente vietato. **Le violazioni di cui ai presenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività**

l) molestare la fauna esistente e migratoria. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

m) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici dopo l'orario di chiusura, qualora previsto. **Le violazioni di cui ai presenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

n) svolgere qualsiasi spettacolo o attività estranea alla destinazione naturale dell'ambiente salvo espressa autorizzazione da parte dell'Autorità comunale. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, obblabile con €. 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

o) introdurre animali d'affezione quando espressamente vietato dalla segnaletica e comunque in tutti i casi di presenza di attrezzature o giochi per bambini. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

2) Nei parchi nel Comune, al fine di garantire la sicurezza del minore e l'integrità dell'attrezzature inoltre, è vietato l'utilizzo di giochi ed attrezzature per bambini, ai ragazzi di età superiore a 14 anni. **Le violazioni di cui ai presenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività**

#### ART. 33 - OGGETTI MOBILI

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta. **Le violazioni di cui ai presenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500**

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito. **Le violazioni di cui ai presenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

#### ART. 34 - OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SVOLTE ALL'APERTO

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda ad operazioni di manutenzione di strutture (es. verniciare ringhiere di recinzione, facciate di edifici o simili) di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, oblabile con €. 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, oblabile con €. 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

#### ART. 35 - ACCENSIONI DI FUOCHI

1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura; le deroghe relative all'accessione controllata di fuochi sono previste con Ordinanza sindacale.

2) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su giardini pubblici, strade e parcheggi. E' consentito sulle altre aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempreché non crei nocumento alle abitazioni vicine. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

#### ART. 36 - DEPOSITI ESTERNI

1) Fatte salve specifiche normative di settore, nelle aree private è sempre vietato l'accatastamento all'esterno di oggetti, rifiuti e di altro contenitore o materiale ingombrante al fine di impedire la raccolta di acqua piovana e, conseguentemente, il proliferare di zanzare. La raccolta di acqua piovana è ammessa solo per gli orti. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, oblabile con €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

2) Alle officine di riparazioni è vietato il deposito di veicoli o parti di esso su suolo pubblico o privato, salvo i casi espressamente autorizzati. **Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, oblabile con €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

### ***TITOLO VI: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI***

#### ART. 37 - TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

1) In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2) E' vietato abbandonare animali domestici.

**Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, oblabile con €. 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività, fatto salvo il principio di specialità di Regolamenti a tutela degli "animali".**

#### ART. 38 - ANIMALI MOLESTI

1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato, specialmente durante la notte (dalle 22.00 alle 07.00), o danni alle persone e alle cose. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in

cui vivono gli animali. **La violazione di cui al presente comma comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, obblabile con €. 200,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

2) Gli operatori di Polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1) al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo affinché non sia disturbata la quiete pubblica.

3) Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario a spese del proprietario.

#### ART. 39 MOSCHE

1) Sul territorio comunale in tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le attività dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche; i formulati utilizzati devono essere approvati dalle norme CE e compatibili con le produzioni alimentari, e la loro scheda di sicurezza deve essere conservata e messa a disposizione degli organi di vigilanza.

2) i titolari di depositi di rifiuti e materiali organici che possono costituire fonte di sviluppo di mosche devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali e adottare tutte le misure atte a impedire, per quanto possibile, lo sviluppo di infestazioni. L'Azienda che effettua la raccolta separata dei rifiuti umidi provvederà nel periodo estivo, al lavaggio dei cassonetti.

3) i titolari di aziende zootecniche sono tenuti a predisporre all'inizio di ogni anno un programma dei provvedimenti di prevenzione e disinfestazione contro le mosche; i biocidi utilizzati dovranno essere preferibilmente con formulati a base di inibitori della crescita larvale. Copia delle ricevute di acquisto dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche deve essere conservata per eventuali controlli ed esibita agli organi di vigilanza, a prova dell'avvenuto trattamento; le vasche di contenimento dei letami/liquami e delle lettiere dovranno essere adeguatamente protette e trattate con prodotti idonei dal contatto di mosche nel periodo marzo-ottobre.

4) le lettiere degli allevamenti avicoli dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento con inibitori della crescita larvale di mosca prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni. Copia delle ricevute d'acquisto dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche deve essere conservata come prova dell'avvenuto trattamento.

5) è consentito concimare i campi (esclusivamente quelli preventivamente autorizzati secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2945/2006) con deiezioni zootecniche solide, lettiere provenienti da allevamenti avicoli e sostanze organiche in genere (di seguito nominate reflui zootecnici, come definiti da DGRV n. 2495/2006) nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, con l'obbligo di interrarele tramite aratura profonda (tranne nel caso di prati permanenti) entro 24 ore dallo spargimento, fatte salve le ulteriori limitazioni previste da altro Regolamento Comunale.

6) è consentito concimare anche successivamente al 31 marzo nel caso di preparazione dei terreni per la semina di una seconda coltura, sempre secondo le modalità previste dal precedente punto 5).

7) i cumuli temporanei di reflui zootecnici, predisposti in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola devono essere realizzati nel rispetto delle distanze da centri abitati e limitazioni, con gli accorgimenti di cui al successivo punto.

8) i cumuli temporanei di reflui zootecnici, predisposti in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, devono essere coperti con idonei teloni impermeabili atti a evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e la proliferazione di insetti, nonché la formazione di liquidi percolanti nel terreno sottostante e attiguo.

9) qualora si rendesse necessario al fine di evitare lo sviluppo di mosche o altri insetti nocivi, i cumuli devono essere trattati con sostanze disinfestanti compatibili con l'utilizzo agronomico.

10) il titolare dell'Azienda utilizzatrice di reflui zootecnici deve conservare la documentazione prevista dall'art. 19 della DGR n. 2495/2006 e renderla disponibile per le eventuali verifiche da parte degli organi di vigilanza.



**Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, obblabile con €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

#### ART. 40 – MANTENIMENTO E DETENZIONE DEI CANI

1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico. **Le violazioni di cui ai presenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

2) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. **Le violazioni di cui ai presenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

3) Anche in presenza di appositi spazi per cani è obbligatorio l'utilizzo di paletta e sacchetto; **Le violazioni di cui ai presenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

4) E' vietato introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano non vedenti, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate al gioco del calcio o attrezzate con giochi per i bambini nonché nelle aree, individuate con l'apposito cartello, ove sussistano particolari motivi di tutela del decoro e conservazione del manto erboso e delle altre essenze presenti. **Le violazioni di cui ai presenti comma comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.**

5) I cani, a guardia di case, orti, giardini, poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti se custoditi all'interno di proprietà private. **Le violazioni di cui ai presenti comma comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, obblabile con €. 300,00.**

#### ART. 41 - DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Nel centro abitato è ammesso l'allevamento di animali da reddito, sempreché non rechi disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico - sanitarie dei Regolamenti vigenti.

**Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, obblabile con €. 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

### TITOLO VII : VARIE

#### ART. 42 - TARGA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO

1) I professionisti che amministrano condomini, in ciascun immobile gestito, sono tenuti ad esporre una targa recante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2) La targa, deve avere dimensioni massime di 10 X 20 cm. con misura minima di 10 X 10 cm. e non necessita di preventiva autorizzazione.

**Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.**

#### ART. 43- BALNEAZIONE E LAVAGGIO VEICOLI

Nel fiume Adige è assolutamente vietata la balneazione nonché il lavaggio di veicoli e di biancheria utilizzando l'acqua del suddetto fiume.

**Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**



#### ART. 44 - BIDONI/BOMBOLE DI G.P.L.

- 1) Le bombole di G.P.L. dovranno essere installate all'esterno dei locali o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno.
- 2) E' vietato installare o, anche temporaneamente, depositare bombole di G.P.L. in prossimità di vani di passaggio, corridoi, scale, portoni e di quanto altro serve per il deflusso di persone.
- 3) La tubazione fissa metallica dovrà essere protetta, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti d'intercettazione del flusso.
- 4) La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica di G.P.L..
- 5) Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.
- 6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, obblabile con €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### ART. 45 - CORTEI, CERIMONIE E PROCESSIONI

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chiunque promuova riunioni, cortei, cerimonie, processioni è tenuto a darne comunicazione al Sindaco ed al Comandante della Polizia Locale, almeno 5 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
- 2) Qualora la manifestazione comporti provvedimenti alla viabilità in genere, la comunicazione dovrà essere data trenta giorni prima.
- 3) Le processioni ed i cortei dovranno seguire il percorso più breve. Gli organizzatori dovranno mettere in atto ogni accorgimento necessario per garantire l'incolumità dei partecipanti. Nelle ore serali e nell'attraversamento di strade a scorrimento veloce, dovranno essere approntati idonei segnalatori luminosi lungo tutto il corteo.
- 4) E' vietata la percorrenza da parte di cortei, processioni o simili, di strade a scorrimento veloce.
- 5) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

#### Art. 46 – CONTRASSEGNI DEL COMUNE

E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, salvo autorizzazione espressa da parte dell'Ente.

**Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.**

#### Art. 47 – TELACAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Tutte le telecamere di videosorveglianza poste da privati su proprietà privata, prospiciente le vie pubbliche, ai sensi del Decreto Legge n. 196/2003 aggiornato con il nuovo Decreto Legislativo 108/2018 devono essere segnalate con apposita cartellonistica da apporre nei pressi della telecamera e comunque ben visibile, anche dalla pubblica via.

**Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di installazione della cartellonistica di riferimento.**

## TITOLO VIII : SANZIONI

### ART. 48 – AGENTI ACCERTATORI

- 1) Le funzioni dell'accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. 689/81. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.
- 2) Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina, nel rispetto delle disposizioni normative in materia.

### ART. 49 – AUTORITÀ COMPETENTE

Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, comma quarto, all'art. 18 commi primo e secondo, all'art. 19, comma secondo e all'art. 20 della Legge n. 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente si intende il responsabile dell'Unità Organizzativa che ha emesso l'ordinanza violata, ovvero cui compete il rilascio del titolo abilitante all'attività sanzionata o nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza.

### ART. 50 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ACCESSORIE

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Nell'ipotesi in cui le norme del regolamento dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto.
- 3) Le sanzioni amministrative accessorie sono:
  - obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
  - obbligo di rimozione di opere abusive;
  - obbligo di sospendere una determinata attività/comportamento.
- 4) Qualora la violazione di una norma comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimando al trasgressore l'esecuzione ed assegnandogli un congruo termine per provvedere in relazione all'entità delle opere da eseguire.
- 5) Qualora il trasgressore non ottemperi alla sanzione accessoria, dopo la notifica nei successivi 30 giorni, salvo casi d'urgenza, dell'avvio del procedimento ai sensi delle L. 241/1990 e s.s.m.e i., questa viene eseguita d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposita ingiunzione.
- 6) L'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione amministrativa accessoria della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità previste nel Capo II del D.P.R. 571/82.
- 7) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Zevio.

### ART. 51 - RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora nei termini non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, il

comando/ufficio o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, il rapporto completo del verbale di accertamento e di prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, all'autorità competente di cui all'art. 50 del presente regolamento.

#### ART. 52 - OPPOSIZIONE AI VERBALI DI ACCERTAMENTO

1) Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di accertamento gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto individuata ai sensi del precedente articolo 50 del presente regolamento, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità. Il ricorso/scritto difensivo deve essere sottoscritto a pena di nullità.

2) Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo pec, ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno o altro idoneo mezzo, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti all'autorità competente, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

3) La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto dall'articolo 17 comma 1, che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta ad essa.

4) Il ricorso/scritto difensivo può essere presentato direttamente al protocollo del Comune di Zevio, ovvero inviato tramite p.e.c. o raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, ai fini del computo dei termini previsti, lo stesso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

#### ART. 53 - ORDINANZA INGIUNZIONE

1) Nel caso di ricorso, l'autorità competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, e ove ritenuto necessario sentito anche l'organo accertatore, se ritiene fondato l'accertamento respinge il ricorso e determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

2) Nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito o qualora nei termini previsti non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento, l'autorità competente, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3) Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione l'autorità competente, come individuata dal precedente articolo 50, ai sensi dell'articolo 11 della L. 689/81, deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e alla reiterazione delle violazioni. La quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione viene quantificata entro i limiti edittali previsti.

4) Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

5) Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

6) Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

#### ART. 54 - RISARCIMENTO DANNI

1) Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, alla rifusione dei danni, i quali saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti.

### **TITOLO IX : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### ART. 55 - ABROGAZIONI DI NORME

1) Sono abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili con il presente Regolamento di Polizia Urbana.

#### ART. 56 - NORMA FINALE

1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.